



## CODICE DELLA NAVIGAZIONE

# Art. 839 c.nav.

## Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo

Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza.

Versione in vigore dal 8 giugno 1983 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 35

## RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Atto          | Codice della navigazione                                  |
| Estremi       | Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327                       |
| Libro         | Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione |
| Titolo        | Decimo                                                    |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942                     |

### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-839-formalita-di-partenza-e-arrivo-per-gli-aeromobili-da-turismo/versione/35>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it